

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0069450
DATA: 31/05/2018
OGGETTO: Cooperativa Sociale Società Dolce - Invio contratto per l'erogazione di prestazioni domiciliari e ambulatoriali di riabilitazione neuromotoria a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda USL di Bologna - in risposta alla vostra ricevuta con P.G. N.0067517 in data 28/05/2018

CLASSIFICAZIONI:

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0069450_2018_Pec id_5152211.eml.eml:	4567E50BE27112469DB3AA206B5CF0C19505B0EB707B5531B294C99C4F031F47
PG0069450_2018_image001.jpg.jpg:	1AB715D2872D88942DADC50615CC96AFA1BF06FFC27242E5359C6439C0382D19
PG0069450_2018_image002.jpg.jpg:	9AD2FFD1231A119BCB01283FC439D45881D422E76E098B24FC3C40B9F9BB8A3B
PG0069450_2018_lettera accompagnamento contratto Spazio Salute firmato_20180531.pdf.pdf:	4315EB375A79004FB287535823F3EBFE1281D4E9D74292C3C95C7FF1EC8C3C05
PG0069450_2018_DEF CONTRATTO SPAZIO_SALUTE_2018_firmato_.pdf.p7m.p7m:	E8699F3A26545091392A53ECA46F0CA97F260C261BD7EA0E7A39A70923838EE6
PG0069450_2018_DEF CONTRATTO SPAZIO_SALUTE_2018_firmato_.pdf.pdf:	34BE458783451A6B71B054E41AABC73DB2EBFC7CF38CF76B043E3326CF90CF20
PG0069450_2018_Pec id_5152211_testo.html.html:	FE587F9B0CADF789DD3C12BF518AD9E96A41C3B5F5C46009E89A11F8D1C08844



L'originale del presente documento è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Spett.le
Azienda USL di Bologna
Direzione generale
Via Castiglione, 29
40124 Bologna (BO)

c.a. dr.ssa Gibertoni Chiara

via pec : protocollo@pec.ausl.bologna.it

Bologna, 31 Maggio 2018

prot 1340/18/PS/aa

Oggetto: Contratto per l'erogazione di prestazioni domiciliari e ambulatoriali di riabilitazione neuromotoria a favore di cittadini residenti nell'ambito 1 territoriale dell'azienda Usi di Bologna – in risposta alla vostra ricevuta con P.G. N.0067517 in data 28/05/2018

Con la presente siamo ad inviare in allegato il contratto in oggetto, debitamente sottoscritto digitalmente dalla scrivente Cooperativa.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

COOPERATIVA SOCIALE
Società Dolce Società Cooperativa
IL PRESIDENTE
PIETRO SEGATA



Pec id_5152211.eml.

Anteprima non disponibile.

**Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è
necessario quindi scaricarlo.**

**Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo
On Line: questo file non sarà pubblicato e sarà
mostrato questo messaggio al cittadino.**





Sostienici! Dona il tuo **5X1000** a Società Dolce
Codice Fiscale 03772490375 - www.societadolce.it

DEF CONTRATTO


SPAZIO_SALUTE_2018_firmato_.pdf.p7m.

Anteprima non disponibile.

Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è necessario quindi scaricarlo.

Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo On Line: questo file non sarà pubblicato e sarà mostrato questo messaggio al cittadino.





CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DOMICILIARI E AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

Il presente contratto viene stipulato fra:

l'AZIENDA USL DI BOLOGNA, di seguito denominata "Azienda USL", con sede legale a Bologna, via Castiglione n. 29 codice fiscale 02406911202, nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Chiara Gibertoni nata a Modena il 19 luglio 1966, che agisce in qualità di rappresentante legale

e


la **COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA**, di seguito denominata "Centro", con sede legale in Bologna, Via Cristina da Pizzano n. 5 C.F. e PIVA 03772490375, nella persona del Legale Rappresentante, Dr. Pietro Segata, nato a Trieste il 26 aprile 1967.

Premesso che:

- l'art. 26 della l. 833/1978, relativo alle prestazioni di riabilitazione, prevedeva che l'Unità Sanitaria Locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella Regione o anche in altre Regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge;
- le "Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione" provvedimento della conferenza stato - regioni del 7 maggio 1998, adottano, quale modello di riferimento, un percorso integrato socio-sanitario onde amplificare e rinforzare l'intervento riabilitativo, "consentendo l'inserimento o il reinserimento del disabile nei diversi cicli della vita sociale e il miglioramento della sua qualità della vita e della sopravvivenza";
- con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e con i provvedimenti attuativi del d.p.r. 14 Gennaio 1997 e del successivo d.p.c.m. 29 novembre 2001 in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza, si è superato completamente il quadro di riferimento preesistente per cui lo stesso articolo 26 della l. 833/78 ha perduto la sua ragion d'essere. Le strutture già a tale titolo convenzionate avrebbero dovuto, infatti, essere autorizzate, a seconda delle caratteristiche, quali "Aree di degenza", residenze e/o semiresidenze sanitarie, "Presidi" o "Centri" di Medicina fisica e riabilitativa pubblici o privati, ed essere, a tal titolo, autorizzati all'esercizio e, eventualmente, accreditati in vista della successiva loro abilitazione, attraverso l'instaurazione dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. per l'erogazione dell'assistenza con oneri a carico del SSN;
- l'iter regionale previsto dalla d.g.r. 1802/2006 (trasformazione del regime ex art. 26) ha avuto compimento con la definizione, nella d.g.r. 290/2010, di un documento di Revisione delle tariffe relative alle prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione (CAR) delle strutture ex Art. 26 della l. 833/1978;

PRESO ATTO CHE:

- a partire dal 1° gennaio 2016 la Cooperativa Sociale Società Dolce - Società Cooperativa ha assunto la titolarità della struttura sanitaria sita in Bologna via Bernardi n. 7 denominata "Spazio Salute";
- con P.G. 80071/2016 dell'8.03.2016 del Comune di Bologna si è preso atto della variazione del soggetto titolare della struttura accreditata che passa da Centro di riabilitazione neuromotoria per ragazzi spastici - Onlus, con sede in Bologna, a Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa, sita sempre in Bologna, e della denominazione della




stessa struttura, che varia da Centro di Riabilitazione Motoria per Ragazzi Spastici a Spazio Salute e, pertanto, si autorizza dal 1 gennaio 2016 la Cooperativa Sociale Società Dolce all'esercizio della struttura sanitaria per l'esercizio della funzione di Centro Ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Neuropsichiatria Infantile;

- con determinazione del Direttore generale cura della persona e elfare della Regione Emilia Romagna n. 7021 del 28.04.2016 si è preso atto della variazione di titolarità e di denominazione della struttura accreditata Centro di Riabilitazione Motoria per Ragazzi Spastici, Via E. Bernardi 7/G, Bologna, ora in capo alla società Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa e denominata Spazio Salute, accreditata con proprio atto n. 22 del 8.01.2010, per le seguenti attività: - Centro ambulatoriale di riabilitazione con - Ambulatorio per le visite di Medicina fisica;
- la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna con nota prot. REG.PG/2013/179612 del 17 luglio 2013 ha comunicato l'avvio del procedimento di rinnovo dell'accreditamento della struttura;
- con la d.g.r. 1311/2014 tutti i provvedimenti di accreditamento/rinnovo già rilasciati e già scaduti o in scadenza entro 24 mesi dalla data del 10 settembre 2014 (data di pubblicazione della delibera medesima) mantengono la loro validità fino al 31 luglio 2016;
- con la d.g.r. 1604/2015 tutti i provvedimenti di accreditamento già rilasciati sono stati confermati fino al 31 luglio 2018, anche sulla base di quanto disposto dalla d.g.r. 1311/2014;
- con nota PG/2018/276686 del 18/04/2018 la Direzione Generale Cura della persona, salute e elfare della Regione Emilia Romagna ha comunicato che in data 03/04/2018 la struttura ha presentato domanda per il rinnovo dell'accreditamento.


Considerato che:

- l'Azienda USL ha la necessità di garantire ai propri assistiti, adulti e minori, prestazioni riabilitative nell'ambito territoriale di competenza con costi a carico del SSR;
- l'Azienda USL ha la necessità di garantire le prestazioni oggetto del presente contratto senza soluzioni di continuità agli utenti con caratteristiche di particolare vulnerabilità che da anni, presso il Centro di cui sopra, ricevono una offerta riabilitativa conforme ai bisogni rilevati;
- il Centro è inserito nella rete Regionale e Aziendale delle strutture accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali di riabilitazione rivolte a pazienti gravi e complessi stabilizzati e a pazienti con disabilità grave e complessa acquisita in fase post-acuta, i quali necessitano di una presa in carico omnicomprensiva nel lungo termine mediante un progetto riabilitativo individuale che coinvolge una pluralità di figure;
- il Centro è una struttura facilmente accessibile nel territorio di competenza dell'Azienda USL per garantire questa tipologia di trattamenti, con la quale, a partire dall'anno 2003 e a tutt'oggi, risulta essere in corso un rapporto contrattuale con l'Azienda USL per l'erogazione di attività riabilitativa;
- il Centro suddetto, ubicato nel Comune di Bologna e da questo autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ha dichiarato la propria disponibilità ad erogare a carico del SSR prestazioni di riabilitazione, in favore di residenti nel territorio dell'Azienda USL di Bologna, secondo le specifiche tariffe regionali vigenti;
- il rapporto contrattuale tra l'Azienda USL e il Centro sarà di conseguenza singolarmente regolamentato alla luce dei principi ispiratori di cui sopra e secondo le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 426 del 2000 ed ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del d.lgs. 502/1992 come modificato dal d.lgs. 229/1999, e s.m.i., relativi agli accordi contrattuali con le strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni assistenziali;




RICHIAMATI:

- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 1 marzo 2000, n. 426 "Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs. 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e della L.R. 34/98. Primi adempimenti" che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l'adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
- ◆ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che ha rivisto le tipologie di prestazioni erogabili a carico del SSN e la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 295 del 25 febbraio 2002 di recepimento del suddetto DPCM;
- ◆ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 27 marzo 2017, n. 365 "1° provvedimento attuativo nell'ambito dell'assistenza territoriale del DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 23 febbraio 2004, n. 327 "Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca dei precedenti provvedimenti" che ha definito i requisiti generali e specifici nonché il percorso generale per l'accredimento delle strutture pubbliche e private;
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 14 febbraio 2005, n. 293 "Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno";
- ◆ la legge regionale dell'Emilia Romagna 19 febbraio 2008, n. 4 di modifica della l.r. 34/1998 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private", nella quale si prevede che la Regione verifichi il possesso dei requisiti per l'accredimento avvalendosi dell'Agenzia Sanitaria regionale, giacché l'accredimento è valido per quattro anni, salvo rinnovo, sulla base della verifica del mantenimento dei necessari requisiti;
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 26 luglio 2010, n. 1180 "Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 – Fabbisogno anno 2010";
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 21 gennaio 2013, n. 53 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento" con la quale viene approvato, quale parte integrante, il documento "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento" e la modulistica ad esso allegata che sostituisce integralmente quella allegata alle d.g.r. 327/2004 e 1180/2010;
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 21 maggio 2013, n. 624 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013/2014 in attuazione della d.g.r. 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 02 luglio 2013, n. 884 "Recepimento dell'intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa sull'accredimento" in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012;




- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 17 giugno 2014, n. 865 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 23 luglio 2014, n. 1311 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private" e la determinazione 22 maggio 2015, n. 6416 "applicazione della delibera di giunta regionale n. 1311/2014. Presa d'atto delle strutture sanitarie assoggettate a proroga dell'accreditamento";
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 14 settembre 2015, n. 1314 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 26 ottobre 2015, n. 1604 "Recepimento intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 4 dicembre 2017, n. 1943 "Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie";
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 18 ottobre 2004, n. 2068 "Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta. Prime indicazioni";
- ◆ la legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 "Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale" e successive modifiche e integrazioni;
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 30 luglio 2004, n. 1628 "Adeguamento delle tariffe delle prestazioni effettuate dai centri riabilitativi di cui all'art. 26 della legge 833/1978";
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 18 dicembre 2006, n. 1802 che recepisce gli esiti del lavoro del Gruppo costituito ai sensi della d.g.r. 1628/2004, in merito all'analisi della casistica e delle prestazioni effettuate dagli Istituti ex art. 26 l. 833/1978 operanti in Regione Emilia Romagna, prefigurando il superamento del regime convenzionale per pervenire all'accreditamento istituzionale, dopo aver valutato la possibilità di individuare una valorizzazione tariffaria specifica per tale casistica, non ricompresa all'epoca nel nomenclatore tariffario regionale vigente;
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 8 febbraio 2010, n. 290 "Revisione delle tariffe relative alle prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione (CAR) delle strutture ex art. 26 della l. 833/1978", nella quale viene sviluppata l'ipotesi di ridefinizione dell'assistenza alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- ◆ la circolare della regione Emilia-Romagna n. 7 del 10 marzo 2010 relativa alle modalità di prescrizione, di erogazione e di rilevazione dei trattamenti derivanti da progetti riabilitativi individuali;
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 4 agosto 2011, n. 1190 "Determinazioni concernenti l'applicazione nella regione Emilia-Romagna dell'art. 17, comma 6, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria";
- ◆ la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 19 dicembre 2011, n.1906 "Aggiornamento del Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale" e s.m.i.;



- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 08 luglio 2013, n. 930 "Adozione piano regionale di diffusione della ricetta medica dematerializzata art.13 d.lgs. 179/2012 conv. L. 221/2012";
- ◆ la circolare della regione Emilia-Romagna n. 9 del 28 novembre 2008, così come modificata dalla circolare n. 2 del 16 febbraio 2011 ad oggetto "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 9 del 28 novembre 2008: "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all'Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)" e dalla nota RER PG/2015/0727127 del 05 ottobre 2015 ad oggetto "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 2 del 16 febbraio 2011", che impone, per le strutture private accreditate, l'obbligo di rilevazione dei dati relativi a tutte le prestazioni specialistiche erogate, secondo il tracciato informatizzato previsto dalla Regione;
- ◆ la circolare della Regione Emilia Romagna n. 3 del 22 febbraio 2007 "Ordinamento della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale - Anno 2007";
- ◆ la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 26 marzo 2012, n. 354 "Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento" che fornisce indicazioni sui controlli sia di natura amministrativa che di qualità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni a partire dall'anno 2012;
- ◆ il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che disciplina il trattamento dei dati personali di natura sensibile e gli adempimenti a carico del Titolare, Responsabile ed Incaricato del Trattamento;
- ◆ il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", e ss.mm.ii.;
- ◆ la legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" ed in particolare l'art. 1 comma 42 lett. L che modifica l'art. 53 del d.lgs. 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter e che disciplina il cosiddetto "revolving doors" o "pantouflage" per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
- ◆ il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ◆ il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- ◆ la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

CONSIDERATO CHE è interesse dell'Azienda USL di Bologna e del Centro definire un contratto per gli anni 2018-2020 che garantisca che i rapporti in essere tra le parti si mantengano continuativi, costruttivi ed integrati, in linea con quanto fino ad oggi avvenuto.



Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

**ART. 1
OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il presente contratto riguarda la tipologia di prestazioni ambulatoriali, denominate TRATTAMENTO DERIVANTE DA UN PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE (codice 938901), e domiciliari erogabili a favore di cittadini residenti nell'Azienda USL di Bologna.

In particolare, si tratta di prestazioni ambulatoriali e domiciliari di rieducazione neuromotoria psicomotoria e logopedica erogabili a favore di cittadini residenti nell'Azienda USL di Bologna sia minori che adulti con quadri di pluripatologia che necessitano di trattamenti complessi e multidisciplinari.

Le prestazioni sono comprensive sia dell'attività svolta direttamente sul paziente sia di tutte quelle attività collegate che ne consentono una presa in carico globale.

Il Centro si impegna a fornire le prestazioni suddette, a seguito dell'invio da parte di specialista: dell'Azienda USL (fisiatra, neurologo, neuropsichiatra infantile), o delle equipe individuate dall'Azienda USL, che devono rimanere i punti di riferimento clinici per la presa in carico globale del paziente, secondo un progetto riabilitativo individuale concordato e secondo le modalità definite dalla procedura aziendale P098AUSLBO, da PDTA e Percorsi Aziendali di cura.

In riferimento alle attività riabilitative di interesse della Neuropsichiatria infantile, la presa in carico rimane in capo alla Equipe multiprofessionale NPIA di riferimento che elabora il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi del trattamento.

Le prestazioni afferenti alla psicologia, sono ricomprese nella denominazione e nella tariffa della prestazione denominata "Trattamento derivante da un progetto riabilitativo individuale", in quanto riconducibili alle caratteristiche di multiprofessionalità di un Centro di Riabilitazione.

Le parti danno atto che l'Azienda USL ogni anno definisce con il Centro il piano di produzione, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente accordo.

Il Centro si impegna a fornire le prestazioni suddette secondo le indicazioni del Coordinatore di Unità Assistenziale (UA) dell'Azienda USL il quale, invia al Coordinatore del Centro la documentazione utile all'attivazione del trattamento presso il Centro:

a. Per l'attività **DOMICILIARE**, sia per minori che per adulti:


1. il Progetto Riabilitativo Individuale, redatto dal Medico specialista e/o altre indicazioni Mediche definite all'interno di PDTA;
2. il modulo di attivazione contenente:
 - i dati anagrafici dell'utente;
 - il profilo con i relativi accessi richiesti;
 - la priorità dell'intervento;
 - l'indicazione del Coordinatore di UA di riferimento;

b. Per l'attività **AMBULATORIALE**, sia per minori che per adulti/anziani, oltre alla documentazione indicata sopra, occorre il modulo prescrizione/proposta (ricetta rossa o dematerializzata) contenente il codice 938901 TRATTAMENTO DERIVANTE DA UN PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE.

La valutazione funzionale e la definizione del piano di trattamento sono di pertinenza del fisioterapista/logopedista del Centro.

Al termine del trattamento il fisioterapista/logopedista del Centro invia al Coordinatore di UA dell'Azienda USL e al medico inviante la relazione conclusiva.

Il Coordinatore di UA dell'Azienda USL garantisce il monitoraggio mensile del budget assegnato per le prestazioni.



ART. 2 (DEFINIZIONE DEL BUDGET)

Alle prestazioni erogate come "Trattamento derivante da un progetto riabilitativo individuale" si continua ad applicare la tariffa pari ad Euro 40,00 onnicomprensiva (escluso IVA), così come previsto dalla d.g.r. 290/2010 e s.m.i. e dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente, mentre alle prestazioni "Trattamento riabilitativo domiciliare" si applica la tariffa di Euro 48,43 onnicomprensiva (escluso IVA).

La definizione economica della tariffa relativa alle prestazioni domiciliari comprende il riconoscimento delle variazioni correlate all'inflazione programmata ed ai rinnovi dei CCNLL rispetto alla tariffa prevista a livello regionale, ferma al 2004.

In applicazione alle disposizioni contenute nei commi 960-963 dell'articolo unico della l. 205/2015 (Legge di Stabilità 2016) alle prestazioni rese dal Centro si applica un'aliquota IVA al 5%.

Il tetto annuale massimo complessivo invalicabile, assegnato per ciascun anno di validità del presente contratto, per l'erogazione di prestazioni a favore di cittadini residenti in questa Azienda USL ammonta a **euro 171.500, al lordo dell'eventuale quota di compartecipazione** di cui euro 150.000, importo presunto, riferito alle prestazioni di riabilitazione ambulatoriali e euro 21.500, importo presunto, riferito alle prestazioni di riabilitazione domiciliari, con riserva di rivalutare a 12 mesi la ripartizione in base alle necessità. L'importo è comprensivo dell'applicazione della l. 205/2015 (IVA al 5%).

Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di rispettare la programmazione concordata per tutto il periodo di validità del presente contratto. Le parti si impegnano a programmare l'attività affinché questa sia distribuita su tutto l'arco dell'anno e non si generino sospensioni di servizio. Eventuali prestazioni erogate in aggiunta al budget annuale concordato non daranno corso a pagamento.

ART. 3 (PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI NON RESIDENTI IN AZIENDA)

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate ad assistiti residenti nelle altre Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna sono fatturate direttamente alle rispettive Aziende di residenza, pur essendo ricomprese nel flusso informativo ASA inviato all'Azienda USL di Bologna.

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate a residenti in altre regioni italiane non sono inserite nel flusso ASA e vengono addebitate direttamente alle Aziende USL di residenza, con fatturazione diretta, previa acquisizione della specifica autorizzazione da parte di queste ultime, ai sensi di quanto disposto dalla Circolare RER 7/2010.


ART. 4 (MODALITÀ PRESCRITTIVE: RICETTA DEMATERIALIZZATA)

Il Centro si impegna ad aderire alle indicazioni nazionali e regionali in materia di dematerializzazione.

ART. 5 (MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ATTIVITÀ EROGATA)

Con la firma del presente contratto, il Centro accetta che l'Azienda USL attivi ed esegua i controlli di natura amministrativa (contabili, documentali, ecc.), nonché eventuali verifiche presso gli assistiti e la struttura di erogazione delle prestazioni per verificare il rispetto della programmazione.

Il Responsabile Percorso Appropriatelyzza e Qualità delle Prestazioni Riabilitative Acquisite in accordo con il Responsabile DATeR Riabilitazione è punto di riferimento per la ripartizione delle



prestazioni alle UA (Riabilitazione Adulti e Età Evolutiva) dei diversi distretti per la definizione delle modalità di monitoraggio sia sul versante delle attività erogate che della qualità secondo le indicazioni che scaturiscono dalle norme sull'accreditamento.

I controlli di natura sanitaria saranno, pertanto, finalizzati a verificare la qualità, la congruità e l'appropriatezza delle prestazioni rese, in relazione alle indicazioni regionali e nazionali in materia, alla procedura Aziendale P098AUSLBO e ad eventuali protocolli concordati tra le parti, anche tramite la valutazione specifica della documentazione sanitaria prodotta, relativamente alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Centro si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio ed al controllo delle attività erogate nonché una relazione finale al completamento di ogni percorso riabilitativo. La rilevazione delle attività, come previsto dall'accreditamento istituzionale, dovrà essere obbligatoriamente effettuata secondo il tracciato informatizzato regionale previsto per le prestazioni erogate a pazienti in regime ambulatoriale.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato si provvederà ad applicare i provvedimenti per inadempienze previsti nel presente contratto.

ART. 6

(MODALITÀ DI ACCESSO, DEBITO INFORMATIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO: NORMA DI RINVIO)

Il rispetto degli adempimenti connessi al debito informativo (ASA), secondo le specifiche indicate a livello regionale, costituisce criterio di valutazione per l'accreditamento delle strutture ambulatoriali e presupposto per l'accesso al finanziamento, pertanto deve essere garantito nei confronti dell'Azienda USL e della Regione Emilia Romagna.

Per quando riguarda le modalità di accesso, il percorso amministrativo a cui fa seguito l'emissione della fatturazione mensile, il debito informativo a cui è tenuto il Centro ed i tempi di liquidazione e pagamento degli addebiti, si fa espresso e diretto riferimento alla procedura aziendale P098AUSLBO. Il mancato pagamento della fornitura entro i termini previsti dalla normativa, non dà diritto al Centro a sospendere la prestazione contrattuale.

A far data dal 31/03/2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche (DMEF n.55/2013), le fatture, relative all'attività specialistica ambulatoriale erogata in applicazione del presente contratto, dovranno essere trasmesse all'Azienda USL di Bologna in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). Pertanto, i fornitori, titolari di partita IVA, devono fare riferimento alle sotto indicate informazioni per la trasmissione delle fatture:

- codice I.P.A. (indice Pubbliche Amministrazioni): asl□bo
- codice univoco Ufficio per ricevimento fatture: UFVSRG.

ART. 7

(INADEMPIENZE E SANZIONI)


Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo.

Dopo la seconda diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

ART. 8

(INCOMPATIBILITÀ)

Il Centro, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della l. 412/1991, nonché della successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall'art. 1 della l. 662/1996, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in



toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità.

Il Centro si impegna pertanto a fornire secondo la periodicità e le modalità definite dall'Azienda USL, di norma a cadenza semestrale, l'elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvalgono al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) dell'Azienda USL di Bologna e a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire.

Si richiede, pertanto, l'invio delle informazioni con scadenza semestrale, entro il 30 luglio per la situazione al 30/06 dell'anno in corso e entro il 31 gennaio per la situazione al 31/12 dell'anno precedente.

ART. 9

(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)

Il Centro, ai sensi di quanto previsto nell'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non avere nella propria dotazione organica n° assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.

Il personale con queste caratteristiche, infatti, non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 10

(ADEMPIMENTI AI SENSI DEL CODICE PRIVACY)

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali che vengono prodotti dall'Azienda USL e trasmessi al Centro, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, l'Azienda USL, titolare dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 (cd. codice della privacy), nomina il Centro responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del codice della privacy. Alla risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, dovrà essere concordata con il Titolare la destinazione dei dati trattati (art. 16, d.lgs. 196/2003).

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.


Si precisa, inoltre, che agli artt. 161-172 del d.lgs. 196/2003 sono previste singole ipotesi d'illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali. In caso di accertato inadempimento, da parte del Centro, alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, l'Azienda USL ha facoltà di dare immediata risoluzione al contratto in essere.

In allegato al presente contratto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, si riporta lo schema di atto di nomina del Centro quale responsabile esterno al trattamento dei dati personali.

ART. 11

(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA)

Si prende atto che il Centro ha fornito all'Azienda USL tutta la documentazione antimafia, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, ed in conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010.



Allegato n.1

Al Contratto di fornitura tra la Cooperativa Sociale Società Dolce – Società Cooperativa e l'AUSL Bologna per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione neuromotoria a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda USL di Bologna

NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Considerato che la stipulazione del contratto di fornitura comporta la necessità di trattare, in nome e per conto dell'Azienda USL di Bologna committente, dati personali sensibili per le finalità di erogazione di prestazioni di riabilitazione neuromotoria e relativa riscossione dell'eventuale ticket;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. lgs. 196/2003, il Titolare del trattamento può designare uno o più Responsabili del trattamento fra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, in veste di Titolare del trattamento

NOMINA

La Cooperativa Sociale Società Dolce – Società Cooperativa Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto.

Il sottoscritto Dr. Pietro Segata, in qualità di legale rappresentante del Centro:

- accetta la nomina,
- si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali,
- dichiara di aver ricevuto ed esaminato le istruzioni di seguito indicate.

Specificazione dei compiti

Fonti normative e regolamentari di riferimento:


- D.Lgs. 30/6/03 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 326 c.p. "Rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio";
- Art. 622 c.p. "Rivelazione del segreto professionale";

Restano ferme le disposizioni speciali in materia di:

- HIV (L.n. 135/90);
- Interruzione di gravidanza ((L. n. 194/78);
- Tossicodipendenze (DPR n. 309/90);
- Violenza sessuale (art. 734 bis c.p.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 30/6/03 n. 196/03, s'intende:

- a) per "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti
- b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- d) per "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) per "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.;



- f) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- g) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Soggetti di trattamento sono:

- a) Il Titolare: la Pubblica Amministrazione nel suo complesso (art. 28);
- b) Il Responsabile: il soggetto designato dal Titolare che agisce sulla base delle istruzioni e dei compiti analiticamente specificati (art 29);
- c) L’Incaricato: persona fisica che effettua operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile attenendosi alle istruzioni impartite (art. 30).

Il Responsabile del trattamento per quanto di propria competenza deve:

- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati, anche attraverso controlli periodici;
- consentire al Titolare di trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
- verificare la qualità e la quantità dei dati oggetto dei trattamenti competenza con specifico riferimento ai requisiti di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- valutare ed adottare le misure di sicurezza idonee e preventive, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati medesimi;
- individuare, se necessario, come Incaricati di trattamento e dare loro adeguate istruzioni scritte, in armonia con quelle ricevute dal Titolare, le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni sui dati personali;
- fornire le informative agli interessati ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte dell’interessato;
- evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell’interessato che eserciti i propri diritti ai sensi degli artt. 7-10 del Codice Privac;
- non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all’oggetto del contratto. In caso di inadempimento si provvederà alla risoluzione immediata dello stesso.

Istruzioni operative

A) Raccolta:

- i dati trattati devono essere strettamente connessi alle finalità di trattamento; non possono essere raccolti e trattati dati eccedenti o comunque estranei alle finalità del trattamento (criterio della pertinenza del dato personale);
- i dati sensibili e giudiziari possono essere trattati solo se indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (principio della indispensabilità del dato sensibile e giudiziario);
- i dati non possono essere trattati per finalità diverse da quelle istituzionali (previste dalla normativa di settore), per le quali sono stati raccolti;
- i dati devono essere esatti e, se necessario, rettificati o aggiornati;
- i dati devono essere raccolti con modalità che garantiscono la riservatezza dell’interessato e conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento, e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi;
- al momento della raccolta, deve essere resa all’interessato l’informativa sul trattamento.

B) Conservazione :

Per i dati trattati e conservati in archivi informatici è opportuno attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 31-36 del D. lgs. 196/2003.

Ai sensi dell’art. 3 D. lgs. 196/2003, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.


In ogni caso i dati personali devono essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati.

Per gli archivi cartacei è opportuno:

- curare in particolare che gli armadi siano muniti di serratura
- curare altresì che gli armadi siano vigilati anche durante l’orario di servizio
- curare l’accesso selezionato quando i documenti contengono dati sensibili e giudiziari.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 5 il Titolare di trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite.

Si precisa altresì che agli artt. 161-172 del Codice Privac sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di rispettiva responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.



La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al Contratto per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione neuromotoria a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda USL di Bologna per il periodo 1/1/2018-31/12/2020 e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Una copia delle presente lettera di nomina deve essere restituita debitamente firmata per accettazione all'Azienda USL di Bologna.

Bologna, □ □ □ □ □ □ □ □ ..

Il Direttore Generale
Azienda USL di Bologna
Dott.ssa Chiara Gibertoni

Per Accettazione
Il Rappresentante Legale
Cooperativa Sociale Società dolce
Società Cooperativa
Dr. Pietro Segata

Buongiorno,
con la presente sono ad inoltrare in allegato nostro protocollo in oggetto.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti
Silvia Pizzotti

Silvia Pizzotti

Coordinatore Contratti

Ufficio Commerciale

Cooperativa Sociale Societ Dolce Societ Cooperativa

Via Cristina da Pizzano, 5 □40133 Bologna

tel. 051 6441211 □fax 051 6441399

silvia.pizzotti@societadolce.it □ □□□.societadolce.it

P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.